

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SENIOR ITALIA FEDERCENTRI APS
Ente di Terzo Settore**

Titolo I

Costituzione, finalità e attività

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, in qualità di Ente di Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata Senior Italia Federcentri APS, di seguito indicata come "Associazione nazionale".
2. Con Decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/015742/12000.E.A. (198) del 06/11/2018 l'Associazione nazionale è stata riconosciuta quale "Ente Nazionale con finalità assistenziali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287.
3. L'Associazione nazionale è iscritta all'Albo Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, presso il Ministero del Lavoro, al n. 204.
4. L'Associazione nazionale verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, non appena il medesimo Registro sarà operativo e funzionante ai sensi di legge. el

Art.2 - Sede e durata

1. L'Associazione nazionale ha sede legale in via Baldo degli Ubaldi 386, nel Comune di Roma (RM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio nazionale e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione nazionale potrà istituire con delibera del Consiglio nazionale sedi secondarie, amministrative, sezioni locali e uffici in Italia e all'estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
3. L'Associazione nazionale ha durata illimitata.

Art.3 - Finalità

1. L'Associazione nazionale è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso. er
2. L'Associazione nazionale si riconosce nei principi e nei valori fondanti della Associazione Senior Italia Federanziani con la quale condivide attività in favore della salute degli anziani.
3. L'Associazione nazionale persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri associati, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) l'integrazione sociale;
- c) ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione;
- d) sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune;
- e) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- f) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- g) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- h) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- i) la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- j) la beneficenza e la solidarietà;
- k) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- l) la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità e alla educazione permanente;
- m) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti anche per gli anziani;
- n) la ricerca e formulazione di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- o) l'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- p) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- q) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- r) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- s) la promozione della cultura, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- t) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- u) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità di associati e cittadini;
- v) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
- w) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- x) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini come parte integrante del diritto di associazione;

- y) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- z) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi.

Art.4 - Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione nazionale opera, in via esclusiva o principale, in una o più dei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni:

- a) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- e) attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi e scambi internazionali e quale accrescimento della qualità della vita;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per raggiungere le finalità di cui all'art. 3, nell'ambito dei suddetti settori di attività generali, l'Associazione nazionale potrà svolgere le seguenti attività:

- a) attività sociali, di progettazione e di sperimentazione che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili, delle persone bisognose in genere e di tutta la cittadinanza;
- b) programmazione e sviluppo innovativo di attività sociali e ricreative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;
- c) diffusione di buone prassi inerenti ad attività culturali dedite alla trasmissione dei saperi, dell'arte, della conoscenza;
- d) progettazione e sperimentazione ovvero diffusione di attività a carattere sociale, culturale e ludico che favoriscano la solidarietà tra la cittadinanza;
- f) attività organizzative ed innovative, nonché di sperimentazione, a supporto della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e dall'altro quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti;
- g) qualificare e diffondere gli orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali;
- h) promozione della cultura della biodiversità e valorizzazione del patrimonio ambientale, attraverso la promozione di eventi a carattere culturale e divulgativo, oltre che attività di sperimentazione;
- i) sviluppo di collaborazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni volti alla utilizzazione del volontariato anche per il miglioramento dei servizi pubblici relativi;
- j) attività di salvaguardia e di sviluppo dell'ambiente;
- k) attività di collegamento con le giovani generazioni finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste sociali che delle tradizioni culturali;
- l) attività di reciproca conoscenza con le altre culture tese a facilitare l'integrazione dei nuovi cittadini;
- m) avviare indagini socio-economiche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni al fine di supportare con dati scientifici le azioni svolte negli ambiti delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- n) curare e sviluppare il collegamento con altre Associazioni per garantire una visione non settoriale dei problemi favorendo il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze;
- o) la diffusione di direttive e provvedimenti locali, regionali, nazionali ed europee a favore delle persone anziane e delle loro organizzazioni;
- p) la promozione e la partecipazione a progetti locali, regionali, nazionali ed europei, nell'interesse dei propri associati;
- q) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

3. L'Associazione nazionale potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione nazionale, in qualità di rete associativa, potrà altresì promuovere e realizzare le attività previste e/o consentite a tale riguardo, anche in materia di reti associative nazionali, dalla disciplina applicabile, tra cui l'art. 41 del Codice del Terzo settore.

5. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione nazionale può collaborare con altri enti del Terzo settore e con Enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri Enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione nazionale può avvalersi di volontari, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione nazionale le associazioni di promozione sociale che si riconoscano ed accettino il presente Statuto, condividendone gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli. Possono altresì aderire all'Associazione nazionale, alle medesime condizioni, associazioni di volontariato, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, centri socioculturali, comitati, proloco e altri, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. L'adesione all'Associazione nazionale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11 del presente Statuto.

Art.6 - Requisiti di adesione dei soci

1. L'adesione dei soci all'Associazione nazionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: esistenza nel proprio Statuto o nel proprio regolamento di funzionamento delle norme e dei principi inderogabili sanciti nel presente Statuto, ovvero, a titolo esemplificativo: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; assenza di fini di lucro; principi di democrazia; partecipazione e collegialità; titolarità di diritti e doveri per tutti gli associati; trasparenza amministrativa.

Art.7 - Modalità di adesione

1. L'Ente che intende aderire all'Associazione nazionale deve inoltrare un'apposita domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale all'Ufficio di Presidenza nazionale, secondo quanto prescritto al Regolamento nazionale.

2. L'Ufficio di Presidenza nazionale delibera, decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, l'ammissione o il rigetto della domanda entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'ammissione comporta l'iscrizione dell'Ente al libro degli associati e il rilascio dell'Attestato di adesione annuale.

3. L'adesione comporta per l'Ente aderente l'adozione della Tessera dell'Associazione nazionale da distribuire alle persone fisiche iscritte al medesimo, le quali acquisiscono la qualifica di tesserati della Associazione nazionale.

4. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'Ente interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'Ente interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Ufficio di Presidenza nazionale a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'adesione. Gli associati, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione nazionale.

Art.8 - Contributo associativo e Tessera nazionale

1. Qualsiasi associato deve corrispondere all'Associazione nazionale il contributo associativo annuale determinato in funzione del numero di tessere nazionali richieste da distribuire ai propri iscritti, sulla base della quota fissa determinata annualmente dal Consiglio nazionale.

2. La Tessera nazionale ha validità annuale, a partire dal primo gennaio al trentuno dicembre del medesimo anno.

3. Il contributo associativo è versato all'Associazione nazionale tramite le Strutture territoriali o i Referenti territoriali, nei termini e con le modalità fissati dal Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale determina la quota parte di competenza dell'Associazione nazionale e indica quelle di competenza di Strutture territoriali, ove costituite, e Referenti territoriali.

4. Il contributo associativo corrisposto dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione nazionale, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il contributo associativo non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

5. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento nazionale.

Art.9 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto:

- a) di deliberare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione nazionale, approvare il programma dell'Associazione nazionale, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione nazionale;
- c) di esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- d) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della Adesione nazionale e Tessera nazionale;
- e) a partecipare alle assemblee;
- f) ad approvare e modificare lo Statuto;
- g) ad approvare i bilanci;
- h) ad esaminare i libri sociali obbligatori, nelle modalità previste dal Regolamento nazionale;
- i) eleggere secondo quanto previsto nel presente Statuto, gli Organi direttivi, di garanzia e di controllo dell'Associazione nazionale e delle sue Strutture territoriali.

2. È garantita la libera eleggibilità degli Organi sociali, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.21 comma 2 del presente Statuto.

Art.10 - Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione nazionale;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi e dalle Strutture territoriali e Referenti territoriali;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione nazionale e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) comunicare eventuali variazioni al proprio statuto, come da Regolamento nazionale;
- e) versare il contributo associativo nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio nazionale.

Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta alla Associazione nazionale. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento del contributo associativo entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Ufficio di Presidenza nazionale comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato

decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

c) per scioglimento volontario dell'Associazione nazionale;

d) per estinzione giuridica dell'Ente associato.

2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione nazionale per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione nazionale;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione nazionale danni materiali o morali di una certa gravità;

d) per decadenza causata dalla perdita o, comunque, dal mancato possesso dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Statuto per l'adesione all'Associazione nazionale.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Ufficio di Presidenza nazionale, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'Ente interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, altrimenti alla Assemblea degli associati, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Ufficio di Presidenza nazionale a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione nazionale.

Art. 12 - I tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche, iscritte agli Enti associati alla Associazione nazionale, che hanno ricevuto da questi la Tessera nazionale a loro intestata.

2. I tesserati hanno diritto ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera nazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.13 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione nazionale e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione nazionale deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione nazionale deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, ovvero con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio nazionale.

Art.14 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione nazionale svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione nazionale può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV

Organizzazione territoriale

Art.15 - Organi territoriali

1. L'Associazione nazionale opera sul territorio nazionale attraverso: le Strutture territoriali e i Referenti territoriali di cui all'art. 16 del presente Statuto;
2. La suddivisione del territorio ed i relativi ambiti territoriali sono determinati secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Art.16 - Strutture territoriali

1. L'Associazione nazionale opera sul territorio attraverso le Strutture territoriali, che possono essere regionali e/o provinciali, che ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale, a condizione che le medesime siano in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente.
2. Laddove presenti, le Strutture territoriali sono dotate di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica e sono regolate da statuti conformi alle indicazioni dell'Associazione nazionale.
3. Le successive modificazioni di tali statuti devono essere comunicate al Consiglio nazionale.
4. Le Strutture territoriali sono riconosciute dall'Associazione nazionale con atto di ratifica del Consiglio nazionale.
5. L'organizzazione, l'articolazione e le funzioni delle Strutture territoriali sono esplicitate dal Regolamento nazionale.
6. Nel caso in cui nel territorio di riferimento non vi sia una Struttura territoriale, l'Associazione nazionale potrà operare attraverso un Referente territoriale regionale e/o

provinciale pro tempore nominato direttamente dal Consiglio nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento nazionale.

Titolo V

Organi sociali

Art.17 - Organi dell'Associazione nazionale

1. Sono organi dell'Associazione nazionale:

- a) l'Assemblea nazionale degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio nazionale;
- c) il Presidente nazionale;
- d) l'Ufficio di Presidenza nazionale;
- e) l'Organo di Controllo, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'Organo di Revisione, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione nazionale non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea nazionale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione nazionale ed è composta da tutti i soci in regolare possesso dell'Attestato di adesione per l'anno sociale in cui è convocata ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

2. L'Assemblea nazionale è costituita dai legali rappresentanti degli associati aderenti o da un loro delegato.

3. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea nazionale da altri soci, mediante delega scritta, secondo i criteri e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale.

5. In ogni caso ciascun socio non può avere più di due deleghe.

6. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione nazionale, a seguito di delibera del Consiglio nazionale, almeno una volta ogni quattro anni per il rinnovo degli Organi sociali. L'Assemblea nazionale degli associati può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio nazionale;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio nazionale da almeno tre decimi degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea nazionale dei soci affinché si possa svolgere entro massimo novanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente nazionale non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza

ritardo alla convocazione dell'Assemblea nazionale dei soci, ovvero deve provvedervi il Consiglio nazionale.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente nazionale con avviso da portare a conoscenza degli associati con comunicazione scritta via posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria o PEC, almeno trenta giorni prima della adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

8. L'Assemblea nazionale può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

9. L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario nazionale o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea nazionale degli associati sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, conservato a cura del Segretario nazionale nella sede dell'Associazione nazionale. L'Assemblea degli associati può nominare all'occorrenza degli scrutatori.

11. Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea nazionale verrà data informazione agli associati nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio nazionale.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano le Strutture territoriali, i Referenti territoriali e gli associati aderenti.

13. Resta inteso che, limitatamente alla elezione dei componenti del Consiglio nazionale, l'Assemblea nazionale sarà preceduta dalle Assemblee regionali/provinciali, ognuna delle quali sarà chiamata a eleggere i Consiglieri nazionali secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Art.19 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare gli indirizzi del programma pluriennale di attività;
- b) deliberare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione nazionale;
- c) eleggere e revocare ogni quattro anni i membri del Consiglio nazionale, secondo quanto previsto dall'art.22 del presente Statuto;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- f) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione nazionale;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio nazionale o da altro Organo sociale;
 - k) deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.20 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nazionale.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nazionale, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione nazionale e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.21 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea nazionale senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.22 - Il Consiglio Nazionale: elezioni, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale previa delibera e elezione dei componenti da parte delle Assemblee regionali/provinciali, secondo quanto determinato dal Regolamento nazionale.
2. Il Consiglio nazionale è l'Organo amministrativo dell'Associazione nazionale, è composto da un numero di membri minimo di cinque ad un massimo di trentacinque, compreso il Presidente nazionale. Per la determinazione del numero di Consiglieri è prioritario il criterio della pari rappresentatività territoriale e di tutela delle minoranze, che richiede che ogni territorio regionale in cui siano presenti degli associati sia rappresentato da non meno di un Consigliere nazionale. I criteri di assegnazione dei Consiglieri nazionali, nel rispetto della proporzionalità delle rispettive rappresentanze territoriali sono determinati dal Regolamento nazionale.
3. I primi membri del Consiglio nazionale sono nominati nell'atto costitutivo.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente nazionale convoca l'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Consiglio nazionale.
6. Entro trenta giorni dalla sua elezione, il Consiglio nazionale nella persona del suo componente più anziano viene convocato per le elezioni del Presidente nazionale, Vicepresidente vicario nazionale, del Segretario nazionale, del Tesoriere nazionale e per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza nazionale.

Art.23 - Il Consiglio nazionale: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; in questo caso il Presidente nazionale è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera, email o PEC da spedirsi non meno di quindici giorni prima della data della riunione; in caso di eccezionale urgenza, il predetto termine può essere ridotto a sette giorni. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio nazionale può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea nazionale.
5. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario nazionale; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere nominato.
6. Le riunioni del Consiglio nazionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio nazionale, conservato nella sede dell'Associazione nazionale.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio nazionale è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Nazionale si applica l'art. 2475 -ter del Codice civile.

Art.24 - Competenze del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri il Presidente Nazionale, il Vicepresidente vicario nazionale, il Segretario nazionale e/o Tesoriere nazionale.

2. Il Consiglio nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nazionale, ed in particolare ha il compito di:

- a) tradurre in progetto strategico pluriennale gli indirizzi approvati dalla Assemblea nazionale;
- b) approvare programmi annuali di realizzazione del progetto pluriennale;
- c) approvare iniziative presentate dai vari organi istituzionali;
- d) nominare il Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario nazionale, il Segretario nazionale e/o Tesoriere nazionale;
- e) costituire l'Ufficio di Presidenza nazionale, composto dal Presidente nazionale, dal Vicepresidente vicario nazionale, dal Segretario nazionale e/o dal Tesoriere nazionale e da un numero di Consiglieri compreso tra uno e sei componenti, purché il numero complessivo dei suoi membri sia dispari;
- f) revocare i membri dell'Ufficio di Presidenza nazionale, anche singolarmente, su richiesta motivata presentata da almeno un quarto dei componenti il Consiglio nazionale e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- g) revocare il Presidente nazionale, Vicepresidente vicario nazionale, il Segretario nazionale e/o il Tesoriere nazionale, su richiesta motivata presentata da almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- h) adottare i provvedimenti di sua pertinenza ai sensi del presente Statuto e del Regolamento nazionale;
- i) riconoscere le Strutture territoriali e nominare i Referenti territoriali;
- j) approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo i componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono votare;
- k) redigere l'eventuale programma annuale o pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- l) approvare il bilancio sociale;

- m) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- n) deliberare la convocazione dell'Assemblea nazionale e dare esecuzione alle delibere assembleari;
- o) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- p) in quanto organo decisionale dell'Associazione nazionale ed espressione dei soci aderenti, in tale sua veste e stante la natura del Regolamento nazionale integrativa ed attuativa del presente Statuto e con valenza statutaria, il Consiglio nazionale è legittimato ad approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento nazionale;
- q) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente nazionale;
- r) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- s) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione nazionale;
- t) deliberare l'istituzione di sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, uffici;
- u) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali;
- v) approvare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- w) su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, nominare Commissioni ed incarichi di lavoro; designare e/o revocare i rappresentanti dell'Associazione nazionale nelle organizzazioni nazionali ed internazionali; nominare esperti, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori degli organi nazionali;
- x) deliberare in merito all'eventuale compenso dell'Organo di controllo;
- y) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- z) deliberare l'affiliazione/partecipazione dell'Associazione nazionale ad altre Associazioni nazionali ed internazionali, senza scopo di lucro, nel rispetto delle proprie finalità statutarie;
- aa) adottare le modifiche statutarie che si rendono necessarie al fine di inserire clausole obbligatorie per sopravvenute norme di legge;
- bb) prendere atto delle eventuali modificazioni degli statuti delle Strutture territoriali.
- cc) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- dd) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Consiglio nazionale può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione nazionale.

Art.25 - Il Presidente nazionale: poteri e durata in carica

1. Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione nazionale e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente nazionale è nominato all'interno del Consiglio nazionale e dura in carica per quattro anni. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente nazionale convoca l'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Consiglio nazionale.

3. Il Presidente nazionale ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione nazionale, sovrintende e presiede il Consiglio nazionale, ed ha in particolare il compito di:

- a) firmare gli atti, documenti, contratti e convenzioni che impegnano l'Associazione nazionale sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del primo Consiglio nazionale successivo agli stessi;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale degli associati e il Consiglio nazionale;
- e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere nazionale.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito dal Vicepresidente vicario nazionale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio nazionale conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.26 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente nazionale

1. La carica di Presidente nazionale si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio nazionale;
- b) revoca da parte del Consiglio nazionale, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione nazionale, violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione nazionale;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.22 comma 4 o dell'art. 36 del presente Statuto;
- d) decesso.

2. Qualora il Presidente nazionale cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente vicario nazionale o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente nazionale.

Art.27 - Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale, di concerto con il Presidente nazionale, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione nazionale e redige i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale. Il Segretario nazionale cura gli aspetti amministrativi della Associazione nazionale.

2. Il Segretario nazionale si occupa in generale della gestione dei libri sociali, di cui all'art. 37 del presente Statuto, della gestione amministrativa e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio nazionale o dal Presidente nazionale.

3. Il Segretario nazionale coordina e sovrintende alle strutture associative dell'Associazione nazionale ed è il responsabile del loro corretto funzionamento. Provvede a supportare i lavori di tutti gli Organi della Associazione nazionale.

Art.28 - Tesoriere nazionale

1. Il Tesoriere nazionale, di concerto con il Presidente nazionale, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nazionale, secondo le direttive del Consiglio nazionale: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio nazionale e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione nazionale;
- mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della
 - bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio nazionale, da sottoporre al Consiglio nazionale.

Art. 29 – Ufficio di Presidenza nazionale

1. L'Ufficio di Presidenza nazionale, costituito ai sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Statuto, collabora con il Presidente nazionale ad agevolare la preparazione degli atti da esaminare in Consiglio nazionale e la loro realizzazione.

2. L'Ufficio di Presidenza nazionale è composto dal Presidente nazionale, dal Vicepresidente vicario nazionale, dal Segretario nazionale e/o Tesoriere nazionale e da uno a sei membri, scelti tra i suoi componenti, da parte del Consiglio nazionale, come previsto dall'art. 24 comma 2 lettera e. V

3. L'Ufficio di Presidenza nazionale svolge i seguenti compiti:

- a) predispone annualmente il calendario delle attività e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- b) predispone annualmente il bilancio consuntivo nonché il bilancio sociale dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- c) collabora con il Presidente nazionale per predisporre le formalità e le azioni propedeutiche alla convocazione e allo svolgimento del Consiglio nazionale;
- d) delibera in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ne ratifica l'adesione;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio; d
- f) presenta al Consiglio nazionale le proposte di cui all'art.24 comma 2 lettera w) del presente Statuto.

4. Di ogni seduta dell'Ufficio di Presidenza nazionale è disposto a cura del Presidente nazionale e del Segretario nazionale il verbale.

5. Svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Art.30 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio nazionale

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio nazionale;
- b) revoca da parte dell'Assemblea nazionale ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione nazionale, persistenti violazioni degli

obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.22 comma 4 o dell'art. 36 del presente Statuto;
- d) assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive;
- e) decesso.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri nazionali cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio nazionale richiederà alla Assemblea territoriale interessata l'indicazione del sostituto.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri nazionali, l'intero Consiglio nazionale si intenderà decaduto e il Presidente nazionale dovrà convocare l'Assemblea nazionale ordinaria entro sessanta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio nazionale. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.31 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico ovvero formato da tre membri eletti dall'Assemblea nazionale, non necessariamente fra gli associati.

2. I membri dell'Organo di controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Se non monocratico, ovvero collegiale, l'Organo di controllo nomina al proprio interno un Presidente.

6. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea nazionale. I membri dell'Organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa dalla Assemblea nazionale degli associati.

8. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.32 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d) ~~esercitare~~ compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale, a cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, e dell'Assemblea nazionale;
- g) esercitare i restanti compiti di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.33 - L'Organo di revisione

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea nazionale deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'art. 31 del presente Statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.34 - Collegio dei probiviri

1. È rimessa all'Assemblea nazionale la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione nazionale, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio nazionali, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio nazionale, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione nazionale ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, sulle decisioni di espulsione degli associati in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio dei Probiviri senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri trenta giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rinominabili.

Art.35 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione nazionale rispondono, oltre all'Associazione nazionale stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione nazionale.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.36 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione nazionale è incompatibile con:

- a) incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, di membro di Consiglio di Quartiere o municipale, etc.),
- b) incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, in istituzioni pubbliche;
- c) cariche direttive in Aziende private o pubbliche aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio nazionale, che provvederà altresì alla relativa sostituzione nella prima seduta utile secondo le modalità di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Titolo VI

I libri sociali

Art.37 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione nazionale deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.

2. L'Associazione nazionale deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione nazionale ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione nazionale deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 38 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione nazionale è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione nazionale medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 39 del presente Statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione nazionale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Art. 39 - Risorse economiche

1. L'Associazione nazionale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi di Enti privati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi della Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - g) convenzioni con Enti pubblici;
 - h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - i) erogazioni liberali;
 - j) rendite patrimoniali;
 - k) proventi delle attività a favore degli associati, dei loro famigliari, di terzi;
 - l) attività di raccolta fondi;
 - m) dal fondo di riserva;
 - n) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - o) da imborse derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

p) da proventi di attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

q) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.40 - Esercizio sociale, Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Ufficio di Presidenza nazionale deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale, che dovrà essere convocato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso il Registro unico del Terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nazionale ed inviato ai Consiglieri nazionali via posta ordinaria, posta elettronica o PEC almeno sette giorni prima dell'adunata del Consiglio nazionale convocato per la sua approvazione.

4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora l'Associazione nazionale consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso saranno successivamente trasmessi e/o messi a conoscenza di tutti gli associati con opportune forme.

Art.41 - Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione nazionale e devoluzione del patrimonio

Art.42 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione nazionale è deciso dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea nazionale che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea nazionale dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art.43 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione nazionale si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso Codice del Terzo settore nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro unico del Terzo settore tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Una volta iscritta, l'Associazione nazionale indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

3. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'Albo nazionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende così soddisfatto da parte dell'Associazione nazionale.

Art.44 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modificazioni e disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.45 - Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea nazionale.

2. Resta inteso che:

- a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nazionale nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro unico del Terzo settore verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'Associazione nazionale vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono

intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.

3. Altresì tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio nazionale è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione di promozione sociale nazionale Senior Italia Federcentri, avente sede a Roma, Via Baldo degli Ubaldi 386.

Napoli, 30/05/2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

